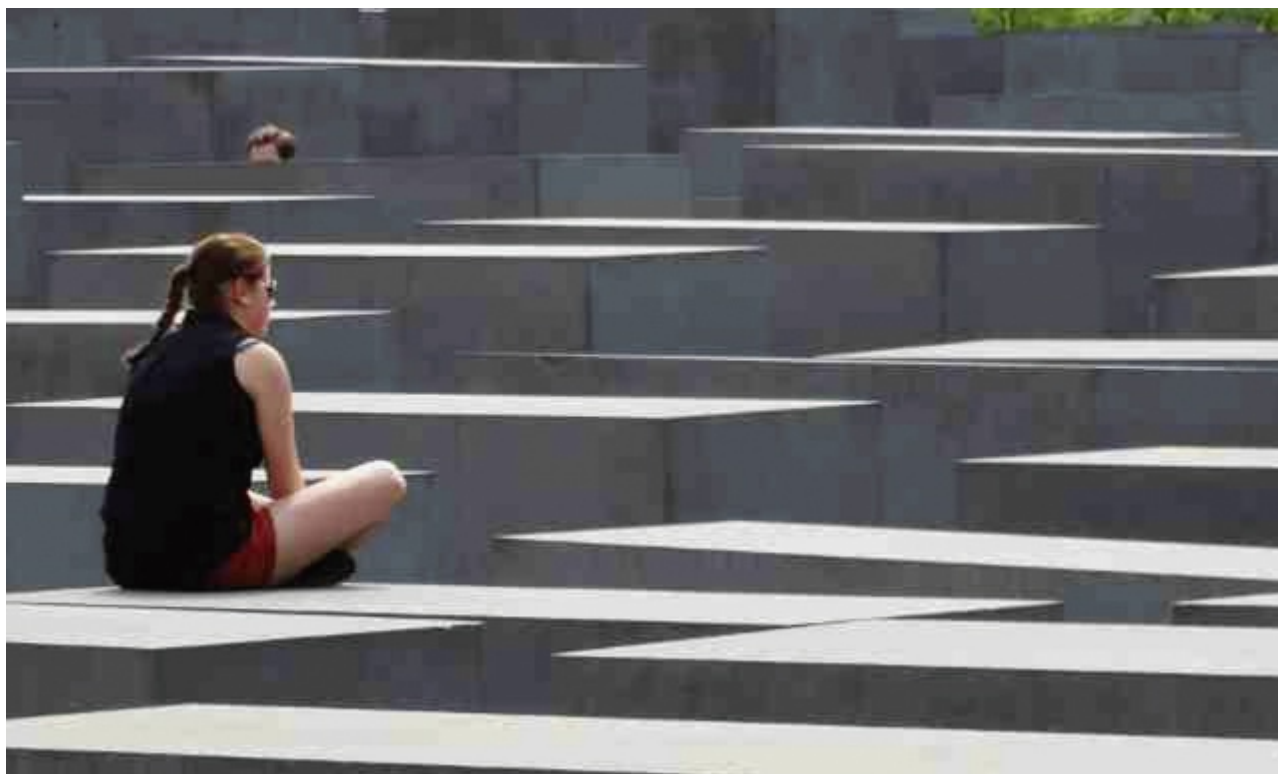


Assicurativo.it

Cassazione su tamponamenti a catena e prova della responsabilit 



di Spataro

Cassazione III civile ordinanza n.22813 del 29/09/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:22813CIV), udienza del 23/03/2017

"nell'ambito della responsabilit  aquiliana, alla causalit  materiale o strutturale   assegnato il compito di individuare il soggetto che ha commesso l'illecito sicch  il solo impatto dell'auto del Tizio contro quella del Sempronio, atomisticamente considerato, non poteva dirsi fondare una responsabilit  materiale, se non facendo riferimento all'intera dinamica del sinistro che aveva coinvolto pi  autoveicoli."

"la pretesa violazione dell'art. 2054 2  co. c.c. non sussiste, in quanto esso ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui non sono accertabili, mediante indagini specifiche sulle concrete modalit  del sinistro, le singole responsabilit  ."

del 2017-10-03 su Assicurativo.it, oggi e' il 02.05.2024

ORDINANZA

sul ricorso 28261-2015 proposto da: Caio EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA, 84, presso lo studio dell'avvocato LUCA CHESSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro Mevio GIORGIO, GENERALI ITALIA SPA; 2017 - intimati -

avverso la sentenza n. 17331/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNAMOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

Domenico Sempronio convenne dinanzi il Tribunale di Bari il sig. Tizio e la RAS Assicurazioni, premettendo di aver subito un incidente a causa dell'autovettura Alfa Romeo di propriet  del Tizio; che, a seguito del sinistro, erano risultate la distruzione del proprio mezzo e gravissime lesioni personali; che in conseguenza del sinistro era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed aveva ottenuto l'accertamento del danno biologico per complessivi C 104.692,05, di cui chiedeva il risarcimento.

Il Tizio, costituendosi in giudizio, rappresent  che il sinistro si era verificato a causa del comportamento di un soggetto terzo, il sig. Giuseppe Terzo, il quale, violando il codice della strada, aveva urtato in modo violento l'auto del Tizio che aveva, a sua volta, sbandato, oltrepassato la propria corsia di marcia e investito la Panda del Sempronio.

Il Tribunale di Bari rigett  la domanda di risarcimento del danno in base alla preminente ratio decidendi che impediva di attribuire al Tizio la causalit  materiale del sinistro in quanto lo sbandamento, il capottamento, l'invasione della corsia opposta di marcia e l'urto con l'auto del Sempronio erano stati provocati dall'autovettura di un terzo.

Il Tribunale esclude, pertanto, il nesso eziologico strutturale e materiale tra l'impatto subito dal Sempronio e la condotta di guida del convenuto.

In appello il Sempronio ripropose le proprie tesi criticando la sentenza sul punto relativo all'assenza del nesso eziologico materiale o strutturale.

Il Giudice ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo che, nell'ambito della responsabilit  aquiliana, alla causalit  materiale o strutturale   assegnato il compito di individuare il soggetto che ha commesso l'illecito sicch  il solo impatto dell'auto del Tizio contro quella del Sempronio, atomisticamente considerato, non poteva dirsi fondare una responsabilit  materiale, se non facendo riferimento all'intera dinamica del sinistro che aveva coinvolto pi  autoveicoli.

Il giudice ha applicato gli artt. 41 1  e 2  co. c.p. che, in presenza di una molteplicit  di cause, antecedenti, contemporanee o sopravvenute, consentono, tuttavia, di individuare se fra tutte le serie causali, ve ne sia una da sola idonea alla causazione del sinistro, interpretando questa sola quale causa del sinistro.

Il giudice ha applicato, nel caso in esame, il criterio della "causalit  adeguata"4 "del pi  probabile che non" in base ad una valutazione prognostica con valutazione ex ante.

In altri termini, ha ritenuto il giudice d'appello, l'impatto dell'auto del Tizio contro quella del Sempronio non poteva ritenersi conseguenza "normale" della condotta di guida del primo. Escluso pertanto il rapporto di causalit , la Corte d'appello ha rigettato il gravame. Sull'appello incidentale del Tizio, con il quale la sentenza di primo grado era censurata nella parte in cui, nonostante la sollecitazione al Tribunale a chiamare in causa "jussu iudicis" sia il soggetto terzo sia l'assicurazione, lo stesso aveva omesso di pronunciare sul punto, la Corte d'appello lo ha rigettato in quanto il Tizio non aveva chiesto la chiamata in causa del proprio assicuratore con una domanda diretta ma si era limitato a sollecitare il giudice in tal senso, non potendo poi dolersi del mancato esercizio, da parte dello stesso giudice, della facolt  discrezionale di esercitare o meno la chiamata del terzo.

La Corte d'appello ha accolto invece il motivo di appello incidentale del Tizio relativo al regolamento delle spese processuali nel primo grado del giudizio, avendo il Tribunale illegittimamente addebitato le spese alla parte totalmente vittoriosa. Avverso la sentenza il Sempronio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 2054 c.c.   in relazione all'art. 41 c.p. e 2055 c.c. Censura la motivazione dell'impugnata sentenza in punto di valutazione del nesso causale tra il fatto e il danno. Richiamando la giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte, sulla quale si era basata la sentenza impugnata, viene censurata la stessa nella parte in cui, nel negare la causalit  materiale tra il comportamento del Tizio e il danno arrecato al Sempronio, avrebbe escluso qualunque imputabilit  del fatto al Tizio, in spregio degli artt. 40 e 41 c.p. che trovano applicazione anche nel campo civile. Sulla base di tutti i principi ribaditi da questa Corte con la sentenza Cass., U. n. 576 dell'11.01.2008 in tema di causalit , la Corte d'appello avrebbe dovuto concludere nel senso che la causa diretta del sinistro fosse esclusivamente l'impatto con il mezzo del Tizio sicch , se tale impatto non fosse avvenuto, l'autovettura del Sempronio avrebbe continuato a percorrere tranquillamente la propria corsia, indipendentemente da quanto accadeva nella corsia opposta. Vi sarebbero elementi di fatto relativi all'incongruit  della velocit  tenuta dal Tizio, sicch  tale elemento avrebbe certamente influito in modo diretto e prevalente se non esclusivo sul danno arrecato al Sempronio.

In base all'art. 2055 c.c. coloro i quali hanno provocato un danno se il fatto dannoso   imputabile a pi  persone, esse sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno e il fatto che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidariet . Sulla base di questi presupposti la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2055 c.c. che mira, non ad alleviare la responsabilit  dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l'intero risarcimento, a ciascuno dei soggetti responsabili senza doverli perseguire pro-quota.

Il motivo   infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, U. n. 576/2008 ha distinto la responsabilit  strutturale o materiale da quella giuridica che collega l'evento al danno: in applicazione di tale sentenza la Corte d'appello ha escluso il coinvolgimento del Tizio nella responsabilit  materiale o strutturale dell'evento. E' infatti evidente che non   stata raggiunta la prova della causalit  adeguata ed indipendente del Tizio nella produzione del danno, ma piuttosto lo stretto collegamento tra il primo incidente, sub to dal Tizio e lo sconfinamento di quest'ultimo nella mezzzeria di percorrenza del Sempronio.

In base agli artt. 40 e 41 c.p. un evento   causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Nel caso di specie non pu  ritenersi che il Tizio avrebbe comunque invaso la mezzzeria, provocando l'incidente con il Sempronio se non avesse a sua volta sub to l'incidente con il terzo danneggiante n  pu  applicarsi la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. della pari responsabilit  dei veicoli nella produzione del danno in quanto, a parte la sussidiariet  di tale presunzione, che   sempre superabile con la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la presunzione di eguale concorso opera solo nei rapporti tra conducenti dei veicoli entrati in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i

conducenti di altri veicoli (Cass., 3, 07/1/1991 n. 61). Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha altres  escluso la presunzione dell'eguale concorso di colpa di ciascun conducente nello scontro tra veicoli qualora l'incidente stradale si verifichi in due fasi, con un primo impatto tra due veicoli e con una seconda collisione fra uno di essi, distaccatosi dall'altro a seguito di sbandamento con un terzo veicolo, a carico del proprietario dell'ultimo veicolo. N  pu  ritenersi pertinente la giurisprudenza relativa all'unicit  del fatto dannoso richiesto dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilit  della solidariet  tra i diversi autori dell'illecito, perch  la stessa presuppone che le singole azioni, ancorch  distinte, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, il che, nel caso di specie deve essere escluso (Cass., 3, 12/3/2010 n. 6041; Cass, 3, 24/9/2015 n. 18899; Cass. 3, 25/9/2014 n. 20192).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, 2  co. c.c. Omissione e travisamento di fatti in relazione a punti decisivi delle controversie.

La Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare che il Tizio non aveva fornito alcuna prova che potesse escludere il concorso ex art. 2050 2  co. c.c., non avendo lo stesso dimostrato di aver adottato ogni accorgimento per evitare il sinistro.

Il Tizio avrebbe dovuto dimostrare che l'incidente fosse stato causato esclusivamente dalla condotta di guida del terzo. Tra gli elementi di prova vi era la sentenza del Giudice di Pace di Bitonto, intervenuta nel giudizio tra il Tizio e il terzo, in cui quest'ultimo era stato riconosciuto responsabile dei danni sub ti dall'autovettura del Tizio. Ci  tuttavia non poteva far ritenere superata la presunzione di colpa concorrente del Tizio.

In sintesi il ricorrente afferma che l'infrazione anche grave come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, non avrebbe dovuto dispensare il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, vi fosse stato o meno, un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso sub to dal Sempronio.

Il motivo   infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la pretesa violazione dell'art. 2054 2  co. c.c. non sussiste, in quanto esso ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui non sono accertabili, mediante indagini specifiche sulle concrete modalit  del sinistro, le singole responsabilit .

In altri termini la presunzione rileva quando non sia possibile accertare l'incidenza delle singole colpe nella causazione dell'evento e non   possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti. Nel caso di specie la Corte d'appello di Bari ha escluso qualunque incertezza sulle modalit  del fatto e sulle eventuali colpe dei protagonisti della vicenda: ha ritenuto, invece, che l'evento era riconducibile, unicamente, alla condotta di un terzo automobilista. Da ci  consegue anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. ingiusta condanna alle spese.

In coerenza con le prime due censure il ricorrente chiede la riforma dell'impugnata sentenza anche in ordine alle statuizioni sulle spese, con annullamento della condanna inflitta al Sempronio.

Il motivo   infondato in quanto la statuizione sulle spese   consequenziale alla soccombenza. Conclusivamente il ricorso merita di essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese. Si dispone invece il raddoppio del contributo unificato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. D  atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

- Cassazione

Hai letto: Cassazione su tamponamenti a catena e prova della responsabilit 

Approfondimenti: [Sinitro](#) > [A catena](#) > [Responsabilit ](#) > [Presunzioni](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)